

*“I COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI E PERSECUTORI
IN AMBITO CONDOMINIALE.
Profili civilistici e penalistici.”*

Nota delle sentenze richiamate nella relazione
*"Lo stalking nel Condominio:
nei rapporti condominiali e nei rapporti di vicinato.
Accertamento incidenter tantum del reato in sede civile."*

di Mauro Manassero

* * * * *

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 20/03/2017, n. 7110.

Massima:

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza di un reato, il giudice civile deve procedere all'accertamento "incidenter tantum" dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell'elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale. (Cass. Civ. 14/02/00, n.1643; Cass. Civ.09/19/00, n. 13425)

Cass. civ., Sez. II, sentenza 11 maggio 2016, n. 9639.

Massima:

Il giudice civile può accertare autonomamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La sentenza di patteggiamento, pur non facendo stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo.

Cass. pen. n. 20895 del 25 maggio 2011.

Massime:

Il delitto di atti persecutori è speciale rispetto ai reati di minacce o molestia ma concorre, invece, col delitto di violenza privata.

Il delitto di atti persecutori può essere costituito anche da due sole condotte.

La locuzione "condotte reiterate" vuol dire che si è in presenza di un reato complesso la cui condotta criminosa, cioè l'azione od omissione di cui è conseguenza l'evento da cui dipende l'esistenza del reato, può essere integrata da atti di per sé costitutivi di condotte di minaccia o di molestia; il carattere decisivo della condotta criminosa consiste, pertanto, nella ripetizione di atti qualificati persecutori in quanto il loro insieme cagiona l'evento ulteriore assorbente del reato sopra indicato.

Integra il delitto di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre. (Rigetta, App. Torino, 25 giugno 2010)

Cass pen 30926/2016

In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282 ter cod. proc. pen. deve contenere l'indicazione specifica dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa solo quando le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della propria quotidianità di vita, dovendo, invece, il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, laddove la condotta, di cui è temuta la reiterazione, si connota per la persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima, in qualsiasi luogo questa si trovi. (Fattispecie in tema di atti persecutori). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Venezia, 02/12/2015)

Cass. pen. Sez. V, 11/02/2016, n. 26878

Nel reato di atti persecutori tra vicini, di cui all'art. 612-bis c.p., le regole dettate dall'art. 192, c. 3, c.p.p., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto il reato di stalking nella condotta di un condomino che aveva posto in essere atti concreti tali da esasperare il vicino di casa, inducendolo ad assumere terapie tranquillanti, ad assentarsi dal luogo di lavoro ed a creare nel medesimo uno stato di ansia che gli rendeva la vita impossibile).

Cass. pen. Sez. V, 09/04/2014, n. 26589

I comportamenti del condomino consistenti nell'abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni, nel danneggiamento di autovetture, nel versamento di acido muriatico nei locali comuni, nell'immissione di suoni ad alto volume, nella pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi e nell'inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali, che hanno determinato gli eventi previsti dall'art. 612-bis c.p. (i.e. stato di ansia e di timore per l'incolumità della famiglia e mutamento delle abitudini di vita) configurano la fattispecie incriminatrice e giustificano l'emissione di un provvedimento di natura cautelare o di sicurezza.

Cass. civ. Sez. III, 28/02/2017, n. 5044.

Il mobbing immobiliare - vale a dire pressioni, anche illegali, dei proprietari "per cacciare gli inquilini" allo scopo di sfruttare meglio l'immobile o in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica - esula dall'ambito di applicazione dell'art. 96 c.p.c. poiché, nell'ipotesi in cui vi sia stata effettivamente una protratta condotta illecita di molestia e pressione, l'illecito non sarebbe identificabile nell'avvio del singolo procedimento, e dunque non sarebbe certo identificabile la correlata difesa, anche sul piano risarcitorio della reintegrazione della sfera giuridica lesa, in ogni singolo procedimento mediante appunto l'azione ad esso accessoria regolata dall'articolo 96 c.p.c.

Tar Emilia Romagna sentenza del 19 agosto 2016 n. 792.

In particolare, la sentenza tratta dello L'ammonimento orale del questore come strumento di prevenzione dello stalking

"Non ci si può rivolgere all'autorità di pubblica sicurezza per sanare contrasti privati o per rimediare a problemi di civile convivenza."